

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE

(Redatta ai sensi dell'art. 2501 – quinquies c.c.)

* * * * *

Relazione dell'organo amministrativo alla fusione per incorporazione in “FIDICOM-GARANZIA AL CREDITO 1979 SOCIETA' COOPERATIVA” di “FIDART VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA PER IL CREDITO” ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e del comma 40 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003.

* * * * *

Redatta dagli amministratori di Fidicom Garanzia al Credito 1979 s.c. società cooperativa e di Fidart Venezia Società Cooperativa Artigiana per il Credito, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto in questione ed in particolare di indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto.

Quadro generale

Lo scopo istituzionale di entrambi i confidi partecipanti alla fusione è quello di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese attraverso la prestazione di garanzie collettive dei fidi.

Fidicom Garanzia al Credito 1979 società cooperativa (anche “Fidicom”) è un confidi di primo grado iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 155, comma 4, Tub ed opera nel rispetto delle specifiche normative introdotte dall'art. 13 del D.L. 269/2003. Attualmente Fidicom opera come confidi di primo grado prevalentemente nell'area territoriale della Lombardia, dell'Italia del Nord e delle Marche, associando e garantendo direttamente le imprese, per operazioni di breve e medio periodo. È promotore e capofila di *Sistema Fidi – la rete dei confidi territoriali* (www.sistemafidi.it), che riunisce confidi

vigilati e confidi minori per un volume di garanzie superiore a 400 milioni di euro. La maggior parte dei confidi aderenti alla rete sono assegnatari dei contributi del Ministero dello sviluppo economico a valere sulle “Misure di rafforzamento patrimoniale dei confidi”.

Allo stesso modo, Fidart Venezia Società Cooperativa Artigiana per il Credito opera come confidi di primo grado nelle aree territoriali della Regione Veneto, associando e garantendo a loro volta direttamente le imprese.

Entrambi i confidi aderiscono a Sistema Credito, federazione di settore aderente alla confederazione Sistema Impresa.

Per lo svolgimento di tale attività i due confidi utilizzano le risorse presenti nei fondi rischi alla cui formazione concorrono gli imprenditori soci del singolo confidi e gli enti sostenitori esterni (Stato, Regione, Enti locali, Camere di Commercio, etc.).

L'attività dei due confidi è rivolta ad assistere le imprese di micro, piccole e medie dimensioni intervenendo concretamente nel sostegno e nello sviluppo del settore nel suo complesso e nella crescita delle singole imprese.

In tal senso viene svolto un ruolo prezioso di rilievo delle esigenze del territorio e di promozione delle istanze dei soci così contribuendo positivamente nel processo d'interazione col sistema socioeconomico del territorio e, in particolare, nell'accesso al credito, nell'aumento della forza contrattuale nei confronti degli Istituti di Credito e nell'assistenza e nel sostegno dei soci nel processo di sviluppo costituendo un importante fattore di crescita per le imprese.

Circa il processo attraverso il quale raggiungere tali obiettivi, ampia parte dell'impegno dei due confidi è stato rivolto:

- 1) al miglioramento delle capacità di valutazione dei rischi assunti negli interventi svolti in favore dei soci, conseguendone peraltro risultati apprezzabili;
- 2) alla formazione ed allo sviluppo di cultura finanziaria nelle imprese socie.

Da alcuni anni ormai si sta attraversando una fase cruciale della vita dei confidi che, tuttavia, pur negli elementi di criticità, mantiene il proprio ruolo di supporto alle imprese di minori dimensioni e più deboli.

Il mondo dei confidi ha attraversato una fase molto delicata dovuta, prevalentemente, alla legge di riforma del 2003, all'introduzione della disciplina di Basilea II ed alla successiva riforma degli intermediari finanziari introdotta dal D.Lgs. 141/2010.

A partire dal 2003 molti confidi hanno realizzato operazioni di aggregazione per rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale ed organizzativo.

Di recente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2015 ha definitivamente completato la riforma introdotta dal D.Lgs. 141/2010 dando il via all'iscrizione dei confidi maggiori nell'Albo ex art. 106 TUB e di quelli minori nell'elenco ex art. 112 TUB.

L'introduzione di un organismo di controllo per i confidi minori (in programma alla fine dell'anno 2019) ai sensi dell'art. 112 bis del TUB spingerà tutti i confidi verso una maggiore organizzazione, patrimonializzazione e trasparenza. Da tempo ormai si assiste infatti ad una pesante assimilazione dei confidi agli altri soggetti operanti nel mondo finanziario con la necessità di dover affrontare gli oneri conseguenti.

L'elevato numero dei confidi operanti nel territorio nazionale, che era testimonianza del capillare radicamento sul territorio e del contatto ravvicinato con soci e banche, si rifletteva tuttavia sulla struttura dimensionale e patrimoniale con possibili effetti negativi sulla stessa capacità operativa. Tale elevato numero si è progressivamente ridotto, tanto che il processo di razionalizzazione, oggi, fa registrare un numero di confidi (maggiori e minori) inferiore ai 320, mentre nel 2007 erano quasi un migliaio.

I due confidi non sono dissimili tra loro e non sono dissimili dagli altri confidi minori operanti sul territorio nazionale pertanto, per affrontare efficacemente l'evoluzione complessiva del sistema economico e legislativo, occorre procedere rapidamente ad una

serie di aggregazioni. A questo si aggiunge la confederazione di riferimento: entrambi i confidi sono espressione delle rispettive rappresentanze territoriali di Sistema Impresa.

Se la nascita e l'evoluzione dei confidi è stata spontanea, oggi dobbiamo confrontarci con standard legislativi, operativi e strutturali più elevati, imposti dalle mutazioni che si registrano sul mercato del credito e dalle esigenze dei nostri soci.

Per far fronte a questo aggravio di costi, senza che ricadano integralmente sulle imprese, è necessario, per entrambi i confidi, mantenere una struttura ed un volume di attività superiore a quello attuale. La fusione in esame va quindi inquadrata nell'obiettivo principale di aumentare il numero dei territori e delle imprese al fine di ripartire i costi fissi di struttura su di un volume di attività maggiore.

Le giustificazioni del progetto di fusione

Le ragioni economico-organizzative che hanno indotto gli organi amministrativi dei due confidi ad elaborare il progetto di fusione sono le seguenti:

- la constatazione dei rapidi e complessi mutamenti intervenuti nella normativa e nel mercato che si riflettono in modo significativo sull'assetto gestionale dei confidi ed in modo importante nell'economia delle imprese socie, attuali e potenziali;
- la conservazione o il miglioramento della forza contrattuale che consente ai nostri soci di contare sui confidi come partner sicuro ed affidabile nell'ottenimento delle migliori condizioni sul mercato del credito e nell'assistenza qualificata ed efficiente nella loro gestione finanziaria. Ciò è particolarmente vero in un contesto di progressiva concentrazione del mercato del credito, in cui sempre maggiori sono le distanze tra la vita aziendale dei nostri soci e le procedure ed i criteri di erogazione del credito, ormai standardizzati e, in futuro, legati a parametri rigidi. In tal senso, la nostra missione di collegare efficacemente la domanda e l'offerta di credito incontra nella nostra stessa credibilità il principale fattore di sviluppo successo;

- la consapevolezza delle difficoltà tecnico-organizzative in cui possono venirsi a trovare i confidi di dimensioni “medio-piccole” in un contesto legislativo e di mercato ad elevata concorrenzialità e differenziazione della domanda di servizi, a cui si può efficacemente rispondere solo con un adeguato assetto aziendale e organizzativo;
- il raggiungimento di una dimensione operativa maggiore che consentirà di spendere le risorse patrimoniali, umane e relazionali acquisite non soltanto in una più efficace e completa assistenza delle iniziative economiche dei nostri soci, ma anche nella migliore selezione e distribuzione del rischio;
- l’impiego razionale delle risorse e delle esperienze maturate dai confidi partecipanti alla fusione che consentirà di rivolgere il nostro sostegno ad una maggiore platea di utenti e, dunque, nel rispetto della tipicità delle singole specializzazioni rappresentate dai due confidi, di potenziare sinergicamente quel processo di sviluppo avviato da ciascuno dei Confidi partecipanti alla fusione.

Per quanto riguarda i benefici attesi dall’attuazione del progetto, gli stessi sono così sintetizzabili:

- migliore assetto gestionale, in termini di efficienza e qualità, nell’erogazione dei servizi in favore dei soci, con diversificazione e riqualificazione degli stessi, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle aree di intervento del confidi risultante dalla fusione;
- rafforzamento del patrimonio aziendale a miglior presidio dei diversi profili di rischio ai quali è soggetta l’attività di prestazione di garanzie mutualistiche, ma anche per il conseguimento delle economie di scala legate alla concentrazione patrimoniale e finanziaria e di economie esterne legate agli aspetti relazionali con i principali organismi pubblici con i quali operano i due confidi;
- diversificazione del rischio creditizio a ragione del più ampio ambito operativo, caratterizzato da aree economiche differenziate per vocazione e prospettive;

- la razionalizzazione dei costi gestionali e degli investimenti funzionali, l'accesso a costi economicamente vantaggiosi se rapportati alla più ampia dimensione operativa. Proprio questi fattori possono oggi costituire condizionamenti operativi ed elementi di rigidità nello sviluppo delle singole strutture dei confidi;
- l'impiego dei valori e delle capacità operative dei confidi partecipanti alla fusione, confluendo nel soggetto incorporante, potranno portare ad un percorso di sviluppo sull'intero territorio nazionale: l'integrazione delle risorse conoscitive, umane, patrimoniali e finanziarie oggi acquisite dai due confidi saranno così naturalmente orientate al conseguimento di un risultato comune maggiore.

Al **punto n. 2 del progetto di fusione** è stato convenuto di procedere ad una parziale modifica dell'attuale statuto del confidi incorporante con lo scopo di prevedere:

- 1) variazione della denominazione all'art. 1 in "FIDARTCOM società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" in sigla "FIDARTCOM";
- 2) adeguamenti normativi richiesti dalla Direzione Antiusura del Tesoro agli artt. 4 e 8. Il testo dello statuto del Confidi incorporante viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera "A";
- 3) introduzione degli Enti sostenitori, individuati in Sistema Impresa e nell'Associazione Artigiani Piccole Imprese e Professionisti del Miranese;
- 4) variazione del numero minimo di amministratori all'art. 41;
- 5) norme transitorie.

Il **punto n. 3) del progetto di fusione** è dedicato ai criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Considerato che:

- i confidi partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) di erogare garanzie collettive dei fidi ai propri soci;

- tutti i confidi, per legge e per statuto, non possono distribuire, né direttamente né indirettamente ai soci avanzi di gestione;
- gli attuali statuti di entrambi i confidi prevedono esclusivamente il rimborso della sola quota di partecipazione (per i due confidi incorporanti sotto forma di azioni) versata in caso di recesso, esclusione o morte;
- tutti e due i confidi non possono giuridicamente ed economicamente attrarre nella disponibilità delle quote/azioni di capitale sociale, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, componenti di netto patrimoniale, neppure in caso di risoluzione del rapporto sociale o di scioglimento;
- tutti e due i confidi negli attuali statuti prevedono che non sia comunque ammessa la ripartizione tra i soci di eventuali residui e che, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori dovranno procedere alla destinazione dei fondi disponibili, in accordo con tali Enti già erogatori di contributi alla cooperativa, seguendo le disposizioni di Legge in materia;
- tutti e due i confidi prevedono che ciascun socio abbia diritto ad un solo voto in assemblea, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte;
- tutti e due i confidi sono cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., hanno scopo mutualistico ed operano esclusivamente nei confronti dei propri soci;

Nella determinazione del rapporto di cambio si è ritenuto che esso dovesse essere eseguito al valore nominale, assegnandosi quote della società incorporante "Fidicom" di valore uguale alle azioni precedentemente possedute da ciascun socio nel confidi incorporato "Fidart", non dovendo eseguire nessun conguaglio in denaro.

Inoltre, sono state esaminate le due situazioni patrimoniali redatte ex art. 2501-quater c.c. redatte al 30 giugno 2019.

Escludendo qualsiasi considerazione in merito alle grandezze economiche, sia per via dello scopo mutualistico dei due confidi, sia perché le attività sociali sono rivolte esclusivamente ai soci, si è proceduto ad apprezzare la consistenza del patrimonio e dei fondi di garanzia rispetto agli impegni di garanzia assunti.

Dopo essere stati valutati i criteri adottati dagli amministratori nella formazione delle situazioni patrimoniali di riferimento è stata apprezzata la consistenza del patrimonio e dei fondi di garanzia dei confidi partecipanti alla fusione, al netto dei rischi stimati, sulla base dell'attuale configurazione economica e patrimoniale e senza considerare le prospettive future delle potenziali sinergie derivanti dalla fusione.

Il **punto n. 4) del progetto di fusione** è dedicato alle modalità d'assegnazione delle quote del confidi incorporante ai soci del confidi incorporato.

Nel confidi risultante dalla fusione è conservata esattamente la preesistente posizione contabile ed economica dei soci. L'incorporante assegnerà ai soci dei confidi incorporati una quota analoga a quella attualmente posseduta nei confidi incorporati (valore delle azioni possedute) attraverso il corrispondente aumento del capitale sociale.

Il **punto n. 5) del progetto di fusione** è dedicato alla data dalla quale le quote parteciperanno agli utili del confidi incorporante.

La previsione di una data dalla quale far decorrere la partecipazione è priva di significato in quanto lo statuto del confidi incorporante non prevede la possibilità di distribuzione degli utili.

Il **punto n. 6) del progetto di fusione** è dedicato alla data di decorrenza della fusione.

Sotto il profilo organizzativo e operativo si assume che per gli effetti di cui all'art. 2504-bis, comma 3, c. c., la fusione abbia decorrenza dal 1° gennaio 2019.

I **punti n. 7) e n. 8) del progetto di fusione** sono dedicati ai trattamenti riservati a particolari categorie di soci o ai vantaggi riservati agli amministratori. Non sono previsti vantaggi per nessuna categoria di soci.

Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo ed alla struttura operativa dell'incorporante una volta avvenuta la fusione non sono state previste modifiche sostanziali.

In una prima fase si ritiene comunque di mantenere inalterate le strutture operative attualmente esistenti salvo una normale integrazione e razionalizzazione dell'operatività.

Per ultimo, pare utile precisare che l'incorporante, assumendo i diritti e gli obblighi dei confidi incorporati, assumerà alle proprie dipendenze il personale dei confidi estinti in forza alla data della fusione.

Nel progetto di fusione viene ribadito il principio stabilito dal comma 42 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 secondo il quale la fusione non comporta in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

Indipendentemente dal modo in cui essi sono regolati o denominati, i fondi rischi, i depositi cauzionali, le fideiussioni ricevute e comunque tutti gli impegni assunti dai confidi partecipanti alla fusione, con decorrenza dalla data in cui la fusione avrà effetto, saranno assunti in capo al confidi incorporante a presidio delle perdite subite sulle garanzie erogate.